01783-25

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da

Andrea Pellegrino	-	Presidente -	sent. n. 1889/2024
Piero Messini D'Agostini			PU – 05/12/2024
Pierluigi Cianfrocca	-	Relatore -	Reg. Gen. n. 29708/2024
Giuseppe Sgadari			
Giuseppe Nicastro			

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti nell'interesse di

1.Palazzotto Giuseppe, nato a Bari il 26.03.1968,

2.Colucci Vito, nato a Modugno il 16.03.1992,

3.De Fazio Benedetta, nato a Grumo Appula il 30.11.1992,

4.Palazzotto Emanuela Gesualda, nata a Bari il 16.02.1993,

5.Petrillo Fabio, nato a Bari l'11.03.1987,

6.Brunetti Giovanni, nato a Mola di Bari il 21.08.1985,

contro la sentenza della Corte d'appello di Bari del 13.03.2924;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simonetta Ciccarelli, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;

udito l'Avv. Luca Colaiacomo, in difesa di Giuseppe Palazzotto, Emanuela Gesualda Palazzotto e Fabio Petrillo e, in sostituzione dell'Avv. Valerio Domenico Pier Paolo, in difesa di Vito Colucci e Benedetta De Fazio, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 29/06/2023 il Giudice dell'udienza prfeliminare del Tribunale di Bari, procedendo con rito abbreviato ("secco" per Giuseppe Palazzotto, Vito Colucci, Benedetta De Fazio, Emanuela Gesualda Palazzotto e Fabio Petrillo, e condizionato all'escussione di Maria Brunetti, per Giovanni Brunetti) aveva riconosciuto gli odierni ricorrenti responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti ovvero: tutti, dei delitti di estorsione aggravata di cui al capo 2) della rubrica; Giuseppe Palazzotto, Emanuela Gesualda Palazzotto e Fabio Petrillo anche dei fatti di cessione e detenzione di sostanza stupefacente loro ascritti ai capi 1. e 3.; ritenuto il vincolo della continuazione e l'assorbimento del delitto di violazione di domicilio in quello di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 628, comma secondo, n. 3-*bis* cod. pen., riconosciute a Giuseppe Palazzotto, Vito Colucci, Benedetta De Fazio, Emanuela Gesualda Palazzotto e Fabio Petrillo le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle aggravanti, aveva condannato, con la riduzione per la scelta del rito: Giuseppe Palazzotto alla pena di anni 6, mesi 8 di reclusione ed euro 12.000 di multa; Vito Colucci alla pena di anni 5, mesi 4 di reclusione ed euro 6.000 di multa; Benedetta De Fazio alla pena di anni 4, mesi 8 di reclusione ed euro 4.000 di multa; Emanuela Gesualda Palazzotto alla pena di anni 5, mesi 4 di reclusione ed euro 6.000 di multa; Fabio Petrillo, alla pena di anni 5, mesi 4 di reclusione ed euro 6.000 di multa; Giovanni Brunetti alla pena di anni 3, mesi 4 di reclusione ed euro 800 di multa; tutti, al pagamento delle spese processuali ed a quelle di custodia cautelare e con le pene accessorie conseguenti alla entità di quelle principali.

2. La Corte d'appello di Bari, giudicando sulle impugnazioni degli imputati, ha riformato in parte la sentenza di primo grado, confermata per il resto, rideterminando le pene in: anni 5 di reclusione ed euro 4.000 di multa per Giuseppe Palazzotto; anni 4 di reclusione ed euro 2.000 di multa per Vito Colucci; anni 4 di reclusione ed euro 3.600 di multa per Fabio Petrillo; anni 4 di reclusione ed euro 3.600 di multa per Emanuela Gesualda Palazzotto; anni 3, mesi 4 di reclusione ed euro 1.600 di multa per Benedetta De Fazio; anni 2, mesi 4 di reclusione ed euro 600 di multa per Giovanni Brunetti cui ha riconosciuto le

circostanze attenuanti generiche; ha disposto in ordine alle pene accessorie e confermato nel resto.

3. Ricorrono per cassazione tutti gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia che deducono:

3.1. l'Avv. Luca Colaiacomo, nell'interesse di Giuseppe Palazzotto, Emanuela Gesualda Palazzotto e Fabio Petrillo:

3.1.1. per tutti, ed in relazione al capo 2): violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 438 cod. proc. pen., 629 e 56 cod. pen.: rileva che la Corte d'appello, replicando l'errore commesso dal primo giudice, ha fondato la responsabilità degli imputati - che avevano optato per il rito abbreviato "secco" - sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa escussa il giorno 22/06/2023 nel giudizio abbreviato "condizionato" (all'escussione per l'appunto della Brunetti) dal coimputato Giovanni Brunetti; segnala che la scelta per il rito abbreviato "secco", che la decisione della Corte d'appello ha finito per frustrare, era stata operata sulla base delle dichiarazioni originariamente rese dalla vittima; aggiunge che la deposizione resa dalla Brunetti nel corso dell'udienza contrasta con la prima versione resa e che aveva portato ad una contestazione in termini di estorsione tentata e non consumata; richiama, sotto altro profilo, le dichiarazioni di Carlo Sabino e la dinamica dell'episodio del 22 luglio, in cui Giuseppe Palazzotto era rimasto sempre silente, Emanuela Palazzotto limitarsi a litigare con l'Errico a causa della videoripresa eseguita da costui, Giuseppe Petrillo assente, e ribadisce che la Brunetti aveva chiarito di aver dato al cugino la somma di 300 euro solo per aiutare l'ex fidanzato; reitera, quindi, l'eccezione di inutilizzabilità, ai fini della decisione, delle dichiarazioni rese dalla Brunetti in sede di giudizio abbreviato "condizionato" del solo Giovanni Brunetti, aggiungendo che nessun elemento è emerso per collegare costui agli odierni ricorrenti dovendosi comunque escludere ogni profilo di violenza o minaccia (primo motivo);

3.1.2. in relazione al capo 2): violazione di legge con riguardo all'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione: segnala la contraddittorietà delle dichiarazioni fornite a più riprese da Carlo Sabino sia tra di loro che con quelle di Maria Brunetti e di Leonardo Brunetti; rileva che il Sabino era stato sentito tre volte avendo omesso, inizialmente, di riferire delle sue richieste di denaro rivolte alla Brunetti ed accompagnate da condotte violente di cui avevano invece parlato sia la donna che il padre di costei; segnala che in sede di incidente probatorio il Sabino aveva confuso l'episodio del 22 luglio 2022 con il precedente dell'11 o 12 luglio, ricostruito in maniera confusa; segnala, ancora, che il Sabino aveva indicato, come destinatario dei 300 euro, prima un soggetto non identificato, poi il nipote Palazzotto e, infine, Giovanni Brunetti; sottolinea che la contraddittorietà

del racconto del Sabino attiene non già ad aspetti di contorno ma a momenti qualificanti l'intera vicenda incidendo perciò in maniera complessiva sulla attendibilità delle sue dichiarazioni (secondo motivo);

3.1.3. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli artt. 133 e 69 cod. pen.: rileva che nel determinare la pena, la Corte non ha considerato la condotta processuale, successiva al reato, nonché la confessione di Giuseppe Palazzotto e l'incensuratezza di Emanuela Gesualda Palazzotto e del Petrillo, e non ha inoltre motivato sul giudizio di mera equivalenza tra circostanze di opposto segno (terzo motivo).

3.2. L'Avv. Domenico Pier Paolo Valerio, con due distinti ricorsi, dall'identico contenuto, redatti nell'interesse di Vito Colucci e Benedetta De Fazio:

3.2.1. mancanza o manifesta contraddittorietà della sentenza in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie tentata del delitto di estorsione di cui al capo 2) della rubrica: rileva che i giudici di merito hanno concluso per la fondatezza dell'ipotesi accusatoria ritenendo l'estorsione consumata con la consegna della somma di euro 300 da parte di Maria Brunetti nelle mani del cugino Giovanni Brunetti; segnala che, secondo la ricostruzione operata dalla pubblica accusa, la vicenda si sarebbe sviluppata in più fasi, quella dell'11 o 12 luglio, quella del 22 luglio 2022 per culminare, alla fine di luglio, con la consegna del denaro; non contestando i primi due episodi, rileva come invece i giudici di merito abbiano errato nel collegarli funzionalmente al terzo atteso che la dazione di denaro non era intervenuta per effetto delle minacce ricevute l'11 o 12 luglio dal Sabino ed il 22 luglio dalla stessa Brunetti vittima, a sua volta, delle pressanti richieste e violenze di primo; osserva che tra il 22 luglio ed il 31 luglio era intercorso uno iato temporale in cui non era accaduto nulla se non l'intervento di Giovanni Brunetti; richiama, quindi, le dichiarazioni rese dalla Brunetti il 3 agosto 2022 in cui la donna non aveva fatto cenno alcuno a richieste da parte del Sabino, e quelle rese il 6 agosto 2022 quando la Brunetti aveva riferito di aver dato i 300 euro al cugino per un debito del suo ex fidanzato; sottolinea che, tuttavia, non vi è traccia alcuna, nel processo, di contatti tra Giovanni Brunetti e gli altri coimputati, tantomeno con il Colucci e con la De Fazio ed osserva che non era emersa alcuna prova alcuna che il Brunetti avesse agito su impulso di taluno degli altri coimputati e che avesse consegnato la somma ad alcuno di costoro, risultando invece percorribile l'ipotesi che egli si fosse limitato ad approfittare della situazione; aggiunge che nulla è stato chiarito in merito all'identità del presunto "creditore" del Sabino con cui, tuttavia, il Colucci e la De Fazio nulla avrebbero a che fare atteso che lo stesso Sabino aveva riferito di avere avuto debiti di droga solo con Giuseppe Palazzotto e che, al contrario di altri, per costoro la perquisizione domiciliare non aveva sortito

alcun esito; segnala che soltanto nelle dichiarazioni rese il 22 giugno 2023 la Brunetti aveva accennato ad essersi sentita minacciata dalla "situazione" che si era creata al cui esito finale, tuttavia, il Colucci e la De Fazio erano rimasti pacificamente estranei (motivo unico).

3.3. L'Avv. Antonio Romano, nell'interesse di Giovanni Brunetti:

3.3.1. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per l'ipotesi di cui agli artt. 110 e 629 cod. pen.: rileva come, con l'atto d'appello, la difesa avesse chiesto alla Corte territoriale di verificare l'assoluta estraneità del ricorrente al fatti contestati e la sua posizione, quantomeno residuale, all'interno del contesto criminoso, attestata dalle dichiarazioni dello stesso Carlo Sabino; osserva che i giudici di secondo grado hanno evaso la censura difensiva non avendo tuttavia chiarito quale fosse stato in concreto il contributo morale o materiale fornito dal Brunetti e richiama, inoltre, le dichiarazioni di Maria Brunetti che aveva riferito di aver consegnato al cugino la somma di 300 euro senza alcun tipo di costrizione e solo per venire incontro al suo ex compagno; sottolinea come non sia stato pertanto chiarito il fondamento della presunta "doverosità" della dazione del denaro mentre il ruolo del Brunetti di mero "portavoce" degli altri doveva portare ad escludere l'elemento soggettivo in capo all'odierno ricorrente (motivo unico).

4. La Procura generale, pur a fronte della trattazione del processo in pubblica udienza, ha trasmesso una requisitoria scritta, da valutarsi come memoria, concludendo per l'inammissibilità dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Giuseppe Palazzotto, Vito Colucci, Benedetta De Fazio, Emanuela Palazzotto, Fabio Petrillo e Giovanni Brunetti erano stati tratti a giudizio e riconosciuti responsabili, nei due gradi di merito ed all'esito di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze investigative, del delitto di estorsione aggravata in concorso perché, usando violenza e minaccia, avrebbero costretto Maria Brunetti a versare a Giovanni Brunetti la somma di 300 euro: più in particolare, i due Palazzotto, il Colucci, la De Fazio ed il Petrillo, il giorno 11 o 12 luglio 2022 avrebbero forzato la porta d'ingresso e si sarebbero introdotti nell'abitazione di Carlo Sabino che avrebbero percosso con un mazza di legno e minacciato di morte qualora non avesse saldato il debito di 3.300 euro maturato per l'acquisto dello stupefacente di cui al capo 1); i due Palazzotto, il Colucci e la De Fazio, il giorno 22 luglio, avrebbero inoltre raggiunto il Sabino e la madre di

costui, Maria Colantuono, avvertendo i presenti (ovvero la Colantuono, Giuseppe Errico, nuovo compagno della donna, e la figlia di costei Maria Brunetti) che li avrebbero uccisi se non fosse stato onorato il debito di droga del Sabino; Giovanni Brunetti avrebbe infine rinnovato la richiesta di denaro alla cugina Maria facendole presente che lei stessa era tenuta al pagamento di quanto dovuto dal suo ex fidanzato.

1.1. Il primo giudice aveva affermato la penale responsabilità di tutti gli imputati sulla scorta degli elementi acquisiti in forza del rito abbreviato ("secco" o incondizionato per tutti tranne che per Giovanni Brunetti per il quale la richiesta di rito premiale era stata condizionata all'escussione di Maria Brunetti) rappresentati, in particolare, dalla denuncia sporta da Maria Colantuono, dalle annotazioni di polizia giudiziaria del 29 luglio, 1 agosto e 25 ottobre 2022 dei Carabinieri di Grumo Appula; dal video confezionato da Giuseppe Errico in ordine all'episodio del 22 luglio; dalle sommarie informazioni testimoniali di Leonardo Brunetti, Maria Brunetti e Giuseppe Errico; dai verbali di perquisizione e sequestro; dalle dichiarazioni rese da Carlo Sabino sia nel corso delle indagini preliminari che in sede di incidente probatorio e da Maria Brunetti all'udienza del 22/06/2023 in sede di escussione testimoniale cui era stata per l'appunto condizionata la richiesta di Giovanni Brunetti; dalle dichiarazioni spontanee di quest'ultimo.

1.2. Non è inutile rilevare che il capo 1), non oggetto di impugnazione, riguardava l'avvenuta cessione di cocaina e marijuana da parte di Giuseppe Palazzotto a Carlo Sabino, in ragione della quale costui aveva maturato un debito di 3.300 euro; il Giudice per l'udienza preliminare aveva spiegato che il Sabino aveva non solo ammesso di aver acquistato la droga ma anche di averla rivenduta a prezzo maggiorato al fine di saldare il debito con il Palazzotto; lo stesso Palazzotto - aveva osservato il giudice di prime cure - aveva ammesso avere in passato ceduto stupefacente al Sabino, ancorché non nell'occasione indicata.

1.3. Per altro verso, il capo 3) d'imputazione (pure non oggetto di impugnazione), aveva riguardato, a sua volta, un'accusa di detenzione di sostanza stupefacente rinvenuta all'esito di una perquisizione operata eseguendo una ordinanza custodiale emessa il 22/10/2022 nei confronti di Emanuela Palazzotto e Fabio Petrillo; dalla lettura delle sentenze di merito risulta che, oltre allo stupefacente ed a materiale da confezionamento, gli operanti avevano rinvenuto nell'occasione appunti manoscritti con annotazioni di "contabilità" tra cui, in particolare, l'importo di euro 3.000 dovuto dal Sabino.

2. Con gli atti d'appello le difese avevano formulato una serie di censure, molte delle quali replicate in questa sede.

La difesa di Giuseppe Palazzotto, Emanuela Gesualda Palazzotto e Fabio Petrillo aveva in primo luogo contestato il giudizio di attendibilità del Sabino, tossicodipendente ed affetto da patologie psichiatriche; per altro verso, aveva eccepito l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Maria Brunetti in sede di escussione testimoniale e, quindi, l'insussistenza della prova dell'avvenuta consumazione del delitto di estorsione.

La difesa di Vito Colucci e Benedetta De Fazio aveva a sua volta insistito sulla tesi del mero tentativo di estorsione sostenendo che non era stata acquisita la prova del collegamento funzionale tra gli episodi dell'11-12 luglio e del 22 luglio con la dazione della somma di 300 euro da parte di Maria Brunetti al cugino Giovanni.

La difesa di Giovanni Brunetti, da ultimo, aveva sostenuto la estraneità dell'imputato alla vicenda estorsiva riferibile ai coimputati, essendosi egli adoperato al solo ed esclusivo fine di salvaguardare l'incolumità della cugina che, dal canto suo, aveva deciso di aiutare – per spirito compassionevole – il suo ex fidanzato corrispondendo al "creditore", suo tramite, la somma di cui egli si era fatto latore.

3. La Corte d'appello, con la sentenza qui impugnata, ha fornito una risposta complessivamente esaustiva ai rilievi difensivi in gran parte – e con la precisazione di cui si dirà di seguito – replicati in questa sede con argomentazioni che, in sostanza, oltre che essere reiterative di quelle già formulate con gli appelli e congruamente affrontate dai giudici di secondo grado, sono formulate in termini non consentiti in sede di legittimità, poiché diretti a prospettare una differente ricostruzione della vicenda facendo ricorso a criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito e, perciò, sollecitando un'operazione preclusa in questa sede dove non è consentito procedere ad una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione (cfr., per tutte: Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944), ovvero ad una nuova valutazione, da contrapporre a quella effettuata nei precedenti gradi, sia pure anch'essa logica ed egualmente percorribile, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099).

3.1. Si è visto come, con il primo motivo dei ricorsi proposti nell'interesse dei due Palazzotto e di Fabio Petrillo sia stata dedotta l'inutilizzabilità, nei loro confronti, delle dichiarazioni rese da Maria Brunetti all'udienza del 22/06/2023 sentita come teste all'esito dell'accoglimento della richiesta di rito abbreviato condizionato di Giovanni Brunetti: dichiarazioni che i ricorrenti avevano sostenuto come insuscettibili di essere utilizzate per decidere sulla responsabilità di chi, come loro, avevano optato per l'abbreviato incondizionato.

La questione, come accennato, era stata sollevata con l'atto d'appello cui la Corte territoriale aveva replicato in termini non del tutto corretti, sostenendo - testualmente - che "... lo svolgimento contestuale del rito riguardante diversi imputati non consente una valutazione frazionata delle circostanze emerse nel corso dell'intero procedimento" e che "... quello qui dedotto dalla difesa degli imputati non possa essere ritenuto come motivo di inutilizzabilità poiché non rientra tra quelli esplicitamente previsti dal codice di rito che ... ne richiede la tassatività" (cfr., pag. 17 della sentenza).

Si tratta di un'affermazione errata in diritto: il Collegio deve, infatti, ribadire il principio - assolutamente consolidato - per cui, una volta adottato il provvedimento di ammissione al rito abbreviato ed in assenza di integrazione probatoria disposta dal giudice nel contraddittorio delle parti, anche su iniziativa di queste a seguito delle eventuali contestazioni ai sensi dell'art. 423 cod. proc. pen., l'unico materiale probatorio utilizzabile ai fini della decisione è quello già contenuto in quel momento nel fascicolo del pubblico ministero e ritualmente depositato, secondo la previsione di cui all'art. 416, comma 2, cod. proc. pen., nella cancelleria del giudice all'atto della richiesta di rinvio a giudizio, eventualmente esteso agli atti che non siano stati depositati per mero errore ma pur sempre conosciuti dall'imputato (cfr., in tal senso, Sez. 3, n. 23784 del 02/10/2018, dep. 2019, S., Rv. 275975 - 01 che, in applicazione del principio ha annullato la sentenza emessa all'esito di rito abbreviato nel quale si era utilizzato, per la decisione, materiale probatorio raccolto dal pubblico ministero dopo l'ammissione al rito e depositato nel corso del giudizio; conf., Sez. 6, n. 14884 del 21/02/2017, Pupi, Rv. 269895).

Nella medesima prospettiva, deve richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in caso di trattazione, in uno stesso procedimento, di posizioni giudicate mediante rito abbreviato condizionato e di posizioni giudicate mediante rito abbreviato incondizionato, il regime di assunzione e utilizzazione delle prove deve seguire le regole specifiche previste per ciascun rito, non potendo la disciplina del *simultaneus processus* modificare la disciplina imposta per legge per ogni singolo rapporto processuale. Ne consegue che la parte giudicata con rito

abbreviato incondizionato non ha diritto né a partecipare all'assunzione delle prove ammesse in via integrativa nel rito abbreviato condizionato né ad utilizzare i risultati delle stesse (Sez. 3, n. 4983 del 14/11/2007, dep. 2008, Simmons, Rv. 238800). Dunque, è legittima la trattazione cumulativa del rito abbreviato condizionato e di quello non condizionato richiesti da diversi imputati in un medesimo processo, purché il giudice selezioni per ciascun imputato le prove utilizzabili in base alle regole proprie del rito dallo stesso prescelto (Sez. 4, n. 7284 del 18/11/2008, dep. 2009, Franca, Rv. 242858).

I principi enunciati in relazione al rapporto fra rito abbreviato condizionato e rito abbreviato incondizionato valgono anche in relazione al rapporto fra riti abbreviati richiesti da più imputati e celebrati simultaneamente, ma diversamente condizionati (Sez. 3, n. 42124 del 16/05/2019, Zanda, Rv. 277060, ove si è precisato che, in tal caso, ciascun imputato potrà partecipare all'assunzione delle prove ammesse in via integrativa su sua richiesta e utilizzarne i risultati, ma non avrà diritto a partecipare all'assunzione delle prove richiesta da altri né all'utilizzazione dei risultati delle stesse).

La medesima giurisprudenza ha avuto inoltre modo di precisare che, anche nel caso di riunione di più procedimenti nei confronti di imputati ammessi, in tempi diversi, al giudizio abbreviato, il giudice, ai fini della decisione, deve tener distinto "lo stato degli atti" che, per ciascuno di essi, va individuato al momento della rispettiva ammissione al rito speciale (cfr., Sez. 1, n. 14230 del 13/01/2022, Bevilacqua, Rv. 283184, in cui la Corte ha ribadito che, una volta intervenuta la richiesta di definizione del processo con rito abbreviato "secco", l'unica forma di integrazione o modifica possibile è quella consentita dall'utilizzo degli strumenti eccezionali di cui all'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. e, nel grado di appello, della rinnovazione di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. quindi, solo nel caso in cui il giudice ritenga l'assunzione della prova assolutamente necessaria, perché potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti; di conseguenza, quando siano stati riuniti più procedimenti nei confronti di imputati ammessi al giudizio abbreviato in tempi diversi, la decisione deve tener distinto "lo stato degli atti" esistente per ciascuno di loro al momento dell' ammissione, al fine di non vanificare il divieto, coessenziale alla natura del rito speciale prescelto dal giudicabile, di non porre a fondamento dell'accertamento prove sopravvenute, anche se ritualmente acquisite ed utilizzabili nei procedimenti "in abbreviato" a carico degli altri imputati).

3.2. Parimenti, risulta consolidato il principio secondo cui la riunione e la trattazione congiunta (in fase d'appello) di procedimenti celebrati in primo grado nei confronti di più coimputati con riti diversi (nella specie, l'uno con rito ordinario

e l'altro con rito abbreviato) non è causa di abnormità o di nullità della decisione, né, tanto meno, di una situazione di incompatibilità suscettibile di tradursi in motivo di ricusazione per il giudice, poiché la coesistenza di tali procedimenti comporta solo la necessità che, al momento della decisione, siano tenuti rigorosamente distinti i diversi regimi probatori rispettivamente previsti per ciascuno di essi (cfr., Sez. 2, n. 49953 del 26/10/2023, De Martino, Rv. 285621; Sez. 3, n. 14592 del 19/02/2015, Crini, Rv. 263054; Sez. 6, n. 14024 del 06/02/2024, Tedesco, Rv. 286214; Sez. 6, n. 16365 del 27/04/2012, Trani, Rv. 252509, che ha ribadito il principio in una fattispecie relativa ad un'istanza di ricusazione dei componenti del collegio chiamato a giudicare gli imputati di un'associazione per delinquere di stampo mafioso e che era stata proposta dai difensori dopo che, nel corso del dibattimento di primo grado, uno dei coimputati aveva formulato richiesta di rito abbreviato a seguito delle contestazioni suppletive che erano state mosse nei suoi confronti).

3.3. Va conclusivamente riaffermato che la trattazione congiunta, nell'ambito di un unico procedimento, di posizioni processuali originate da opzioni diverse (nel caso di specie, abbreviato "incondizionato" per taluno degli imputati ed abbreviato "condizionato" per altro imputato) impone al giudice di tenere ben distinto il materiale probatorio utilizzabile per ciascuna di esse non potendo, in particolare, valorizzare elementi di prova estranei ed ulteriori rispetto a quelli direttamente o indirettamente conseguenti alla scelta operata dal singolo imputato.

3.4. Né, per altro verso, la questione posta dalla difesa poteva ritenersi preclusa ai sensi dell'art. 438, comma 6-*bis,* cod. proc. pen.: si è in presenza, infatti, di un profilo di inutilizzabilità conseguente proprio alle modalità in cui il giudice ha operato a séguito della opzione processuale e non già di una patologia preesistente e che, con la scelta del rito premiale, la difesa ha consapevolmente ritenuto di poter accettare.

3.5. Tanto doverosamente precisato, rileva il Collegio che, in ogni caso, la Corte d'appello ha valutato le dichiarazioni rese in sede di escussione testimoniale da Maria Brunetti come non decisive ai fini della complessiva ricostruzione della vicenda e dell'affermazione della responsabilità degli odierni ricorrenti.

I giudici di secondo grado, infatti, nel vagliare le impugnazioni proposte dagli altri coimputati, hanno affrontato in maniera puntuale il rilievo difensivo circa la motivazione meramente "compassionevole" che avrebbe spinto la Brunetti ad aiutare il Sabino ma che, con argomentazioni che non si prestano a rilievi di manifesta illogicità, hanno ritenuto dovesse ritenersi decisamente smentita alla luce di diverse considerazioni (cfr., pagg. 16-17 della sentenza): in primo luogo,

la Corte ha ricordato come la Brunetti, per effetto delle minacce profferite anche e direttamente nei suoi confronti il giorno 22 luglio, era stata indotta ad allontanarsi dal luogo di abituale residenza ed a rifugiarsi a casa dello zio; in secondo luogo, è stato sottolineato come era stata proprio la ragazza a spiegare che il cugino si era attivato per "aiutarla a risolvere la propria posizione" (cfr., dalle dichiarazioni rese da costei in data 06/08/2022 e testualmente riportate nella motivazione della sentenza impugnata in cui si sottolinea, correttamente, il fatto che la ragazza aveva fatto riferimento alla sua specifica situazione piuttosto che a quella del Sabino).

In definitiva, la Corte territoriale ha spiegato in termini puntuali ed esaustivi come la Brunetti non si fosse affatto mossa "spontaneamente" a pietà nei confronti del Sabino ma si fosse piuttosto risolta a saldare parte del debito dell'ex compagno per salvaguardare sé stessa; ed era stato in questa prospettiva - ha chiarito la sentenza impugnata - che la ragazza aveva consegnato il denaro nelle mani del cugino Giovanni il quale, come pure puntualmente sottolineato, l'aveva rassicurata di averla girata a chi ne aveva fatto richiesta, circostanza che la stessa Brunetti si era a sua volta premurata di riportare al Sabino (cfr., ancora, pag. 17 della sentenza).

Correttamente, perciò, la Corte d'appello ha chiarito che le dichiarazioni rese dalla Brunetti in sede di escussione testimoniale nell'abbreviato condizionato non erano altro che la "certificazione" di quanto emergeva già compiutamente dagli elementi investigativi acquisiti al momento della richiesta di rito abbreviato "incondizionato".

La ricostruzione operata dai giudici di merito è assolutamente logica e lineare, nel momento in cui hanno collegato l'iniziativa di Giovanni Brunetti alle minacce ed alle violenze poste in essere dai coimputati nelle due occasioni dell'11-12 luglio e del 22 luglio: minacce, che - finalizzate ad ottenere il pagamento della partita di stupefacente acquistata dal Sabino - erano state rivolte nei confronti dei presenti e, in particolare, della madre del Sabino come del compagno di costei, della Brunetti e del padre, cui gli stessi si erano rivolti in termini così determinati e minatori da indurre la ragazza a trasferirsi a casa dello zio, padre di Giovanni Brunetti.

4. Il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse dei due Palazzotto e di Fabio Petrillo è manifestamente infondato.

La difesa deduce, infatti, violazione di legge con specifico riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione quanto alla ritenuta attendibilità di Carlo Sabino.

Non è allora inutile ribadire che non è consentito il ricorso per cassazione che, "sub specie" della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., finisce in realtà per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (cfr., Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, De Angelis, Rv. 266924; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153; conf., ancora, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04, in cui la Corte ha ribadito che, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità).

Inoltre, quanto al vizio di motivazione, il sindacato di legittimità deve essere mirato a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516; Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708; Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801).

Non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali per pervenire ad una diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni

differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).

Nel caso in esame, rileva il Collegio come la Corte d'appello abbia replicato in termini puntuali ed esaustivi alle considerazioni difensive sviluppate in ordine alle dichiarazioni rese da Carlo Sabino.

I giudici di secondo grado hanno infatti ribadito la valutazione operata dal Giudice per l'udienza preliminare circa la complessiva attendibilità del Sabino, non trascurando affatto il dato secondo cui costui non aveva inizialmente riferito delle richieste di denaro, pure accompagnate da atti di violenza, nei confronti della propria ex compagna Maria Brunetti; con argomentazione del tutto lineare e priva di aporie sul piano logico, hanno infatti spiegato che siffatte condotte avevano finito per inserirsi perfettamente nel quadro complessivo della vicenda, dimostrando l'esasperazione del Sabino pressato dai suoi "creditori" (cfr., pag. 15 della sentenza); in questo contesto, la Corte d'appello, con una valutazione tipicamente "di merito", ha pertanto potuto giudicare poco significativa la "confusione" in cui il Sabino era incorso tra l'episodio dell'11 o 12 luglio e quello del 22 luglio come, pure, le altre contraddizioni evidenziate dalla difesa con l'atto d'appello e riproposte anche con il secondo motivo del ricorso.

D'altra parte, la Corte territoriale ha potuto sottolineare come i fatti dell'11-12 luglio avevano trovato un riscontro proprio nel successivo sviluppo della vicenda sfociato nell'episodio del 22 luglio, oggettivamente documentato dalla videoregistrazione realizzata dall'Errico oltre che riscontrato dalle dichiarazioni rese da soggetti del tutto estranei ai rapporti tra gli imputati e lo stesso Sabino quali, in particolare, Maria Brunetti, Leonardo Brunetti, lo stesso Giuseppe Errico e Maria Colantuono.

La sentenza impugnata ha perciò potuto dar conto e concludere nel senso che l'episodio del 22 luglio non fu – come nuovamente sostenuto della difesa anche in questa sede – un mero alterco, risultando dalle immagini le pesanti minacce rivolte ai presenti, pur estranei ai rapporti con il Sabino, in relazione al debito che costui aveva contratto "con loro" e di cui si pretendeva che essi dovessero rispondere.

Quanto alla posizione del Petrillo, la Corte d'appello ha spiegato che costui era stato già indicato come presente all'episodio dell'11-12 luglio nelle prime sommarie informazioni testimoniali rese dal Sabino che lo aveva identificato in colui che lo aveva colpito con una mazza ed ha spiegato la presunta contraddizione

con le dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di incidente probatorio con la genericità della domanda rivoltagli in quel frangente (cfr., pag. 16 della sentenza).

Altrettanto lineare è stata inoltre la "giustificazione" del carattere pure presuntivamente "ondivago" delle dichiarazioni del Sabino sulla persona che avrebbe ricevuto la somma consegnata dalla Brunetti al cugino di cui aveva in tal modo tentato di evitare il coinvolgimento (cfr., ivi).

5. Le considerazioni sviluppate con riguardo al primo motivo del ricorso dei due Palazzotto e del Petrillo in merito alla rilevanza delle dichiarazioni rese da Maria Brunetti in sede di escussione testimoniale, valgono a connotare come manifestamente infondate o, comunque, non consentite in questa sede, le censure articolate dalla difesa di Vito Colucci e di Benedetta Di Fazio nell'unico motivo dei rispettivi - ma identici - ricorsi.

La Corte d'appello, infatti, ha motivato in termini non censurabili quanto al "collegamento" strumentale tra gli episodi dell'11-12 luglio e del 22 luglio con l'esito finale della vicenda consistito nella consegna, da parte di Maria Brunetti, della somma di 300 euro al cugino Giovanni.

Si è visto, in primo luogo, come i giudici di secondo grado abbiano congruamente valorizzato una serie di elementi fattuali per escludere la praticabilità della ricostruzione alternativa secondo cui la ragazza si sarebbe determinata in tal senso per spirito "compassionevole" nei confronti del suo ex fidanzato laddove, invece, proprio dalle sue parole, era emersa la sua precisa consapevolezza della "doverosità" dell'adempimento del debito del Sabino essendo stata lei stessa destinataria delle minacce dei presunti "creditori" (cfr., pag. 17 della sentenza che riporta le parole della Palazzotto come anche quelle della stessa Brunetti).

In secondo luogo, la Corte d'appello ha puntualmente motivato anche con riguardo alla condotta di Giovanni Brunetti al quale, come pure si è accennato, la ragazza aveva riferito di aver consegnato la somma, circostanza confermata dalla Brunetti al Sabino e, comunque, ammessa dallo stesso Brunetti il quale aveva fatto presente di averla a sua volta recapitata al destinatario finale; la sentenza impugnata, anche in tal caso con argomentazioni ampiamente giustificate, ha escluso la plausibilità dell'ipotesi alternativa, secondo cui il Brunetti si sarebbe intascato il denaro profittando della situazione di cui era venuto casualmente a conoscenza proprio per il fatto che la cugina si era rifugiata a casa dello zio.

Le due sentenze di merito, peraltro, hanno dato conto del fatto che, all'esito della perquisizione da cui era originata la contestazione di cui al capo 3), erano

stati acquisiti e sequestrati degli appunti "contabili" tra cui quello relativo al debito del Sabino quantificato in euro 3.000 a fronte dei 3.300 originariamente dovuti per la fornitura di cui al capo 1).

6. Manifestamente infondato è, infine, il ricorso del Brunetti: le considerazioni spese con riguardo alla ricostruzione della vicenda non consentivano di valutare la condotta del ricorrente astraendo dalle richieste estorsive rivolte anche direttamente nei confronti della cugina Maria Brunetti cui, anzi, come puntualmente osservato dai giudici di merito, egli stesso si era premurato di chiarirle che "quelle persone" volevano "anche da lei" il pagamento di quanto loro dovuto dal Sabino (cfr., pag. 21 della sentenza); il messaggio del giovane, d'altro canto, come pure ben evidenziato nella sentenza impugnata, era stato perfettamente colto dalla ragazza la quale aveva ben compreso – dalla parole del cugino - che "... queste persone vogliono i soldi del debito in parola, che se non li avrebbe dati il mio ex fidanzato, avrei dovuti darli io" (cfr., ivi, ancora, pag. 17 della sentenza).

Le sentenze di merito, in definitiva, hanno potuto dar conto in maniera esaustiva del contributo fornito dal Brunetti per il "buon esito" della richiesta estorsiva avanzata dai correi nei confronti del Sabino e, poi, della cugina Maria Brunetti, avendo richiamato (cfr., pag. 24 della sentenza di primo grado) elementi fattuali significativi dell'esistenza di contatti tra il ricorrente ed i correi che lo avevano individuato come possibile "intermediario" delle loro illecite pretese di pagamento (cfr., ancora, ivi, in cui il Giudice per l'udienza preliminare aveva sottolineato che la Brunetti non aveva fatto alcun nome al cugino che, pertanto, era stato necessariamente contattato dai correi cui aveva consapevolmente e volontariamente fornito un contributo materiale).

D'altra parte, è pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che, ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita, per cui anche l'intermediario, nelle trattative per la individuazione della persona alla quale versare la somma estorta, risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana (cfr., Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017, Benestare, Rv. 270723; Sez. 2, n. 2833 del 27/09/2012, dep. 2013, Adamo, Rv. 254298; Sez. 5, n. 40677 del 07/06/2012, Petruolo, Rv. 253714; Sez. 2, n. 26837 del 19/06/2008, Alfiero, Rv. 240701).

7. Il rigetto del ricorso di Giuseppe Palazzotto, Emanuela Gesualda Palazzotto e Fabio Petrillo comporta la condanna di costoro al pagamento delle spese processuali; l'inammissibilità dei ricorsi di Vito Colucci, Benedetta De Fazio e Giovanni Brunetti comporta, oltre alla condanna alle spese, quella al pagamento della somma – che si stima equa – di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

rigetta i ricorsi di Palazzotto Giuseppe, Palazzotto Emanuela Gesualda e Petrillo Fabio che condanna al pagamento delle spese processuali.

Dichiara inammissibili i ricorsi di Colucci Vito, De Fazio Benedetta e Brunetti Giovanni che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 05.12.2024.

Il Consigliere estensore
Pierluigi Cianfrocca

Il Presidente
Andrea Pellegrino

DEPOSITATO IN CANCELLARIA
SECONDA SEZIONE PENALE
IL 15 GEN. 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Claudia Pianelli